

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il  
18 novembre 2014 — Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën**

**(Causa C-520/14)**

(2015/C 056/06)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrenti:* Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli 2, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), e 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che un comune, per quanto riguarda il trasporto scolastico, deve essere considerato come soggetto passivo ai sensi di detta direttiva stante un regime come quello descritto nella presente sentenza e in siffatti limiti.
- 2) Se, per risolvere detta questione, occorra prendere in considerazione il regime nel suo complesso, oppure se la valutazione debba essere effettuata separatamente per ciascuna singola prestazione di trasporto.
- 3) Qualora ricorresse quest'ultima ipotesi, se occorra fare una distinzione a seconda che si tratti di trasporto scolastico su una distanza di, rispettivamente, da 6 a 20 chilometri oppure di una distanza superiore a 20 chilometri.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il  
21 novembre 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën**

**(Causa C-528/14)**

(2015/C 056/07)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrente in cassazione:* X

*Resistente in cassazione:* Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento n. 1186/2009 <sup>(1)</sup> includa la possibilità che una persona fisica abbia la sua residenza normale contemporaneamente tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo e, in tal caso, se la franchigia dai dazi all'importazione ex articolo 3 sia applicabile a beni personali che vengono trasferiti nell'Unione europea a seguito della cessazione della residenza normale in un paese terzo.

- 2) Qualora il regolamento n. 1186/2009 escluda la possibilità di avere una duplice residenza normale e una valutazione di tutte le circostanze non sia sufficiente ad individuare la residenza normale, alla luce di quale norma o con l'ausilio di quali criteri si debba stabilire, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, in che paese l'interessato ha la sua residenza normale in una fattispecie come quella in esame, in cui questi in un paese terzo ha legami sia personali che professionali e nello Stato membro legami personali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324, pag. 23).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 novembre 2014 —  
SIA «DIV un Ko», SIA «Ausma grupa»/Konkurences padome**

**(Causa C-542/14)**

(2015/C 056/08)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa

**Parti**

*Ricorrenti:* SIA «DIV un Ko», SIA «Ausma grupa»

*Resistente:* Konkurences padome

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che, per dichiarare che un'impresa ha partecipato a un accordo restrittivo della concorrenza, occorre dimostrare un comportamento personale di un dirigente di tale impresa, oppure la consapevolezza o il consenso del medesimo riguardo al comportamento di una persona che presta servizi esterni all'impresa e al contempo agisce per conto di altri partecipanti a un eventuale accordo vietato.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division  
(Administrative Court) (England and Wales) (Regno Unito) il 1° dicembre 2014 — Philip Morris  
Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for  
Health**

**(Causa C-547/14)**

(2015/C 056/09)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales)

**Parti**

*Ricorrenti:* Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited

*Resistente:* Secretary of State for Health

*Altre parti nel procedimento:* Imperial Tobacco Limited, British American Tobacco UK Limited, JT International SA, Gallaher Limited, Tann UK Limited and Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG and Benkert UK Limited, Joh. Wilh. Von Eicken GmbH